



Autore dell'Associazione "Studio Sette"



Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), del Codice Civile e della normativa vigente, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Studio Sette", di seguito anche "Associazione". L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", da utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fano (PU), all'indirizzo risultante dal libro verbali del Consiglio Direttivo o da apposita delibera dell'organo amministrativo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS.

In particolare, l'Associazione svolge attività riconducibili, tra le altre, alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ove connessi ad attività culturali, sociali e di comunità, nei limiti consentiti dalla legge, se pertinenti ai progetti associativi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ove svolta nei limiti e con le modalità consentite, di cui alla lettera l), se coerente con i progetti associativi;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ove esercitata nei limiti di legge, di cui alla lettera q), se pertinente alle attività associative.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà in particolare:

- promuovere la cultura, la musica e l'arte in generale, mettendo a disposizione luoghi, attrezzature e tecnologie per valorizzare l'espressione artistica della persona;



- promuovere e gestire corsi di musica, canto, strumenti musicali, bande e gruppi musicali, cori, fotografia, videomaking, recitazione, pittura, arti visive e performative, informatica applicata alle arti e ogni altra attività formativa coerente con le finalità istituzionali;
- organizzare convegni, incontri, concerti, festival, concorsi, laboratori, rassegne, eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione della comunità, allo sviluppo sociale, alla partecipazione alla vita collettiva, alla cittadinanza attiva e alla pratica associativa;
- curare la realizzazione di produzioni multimediali e l'edizione, diffusione e distribuzione di materiali connessi alla propria attività, quali dischi, supporti audio e video, libri, riviste, partiture, siti internet, contenuti digitali, cortometraggi, film e dirette streaming;
- promuovere progetti culturali, educativi, musicali, artistici, teatrali, cinematografici, fotografici, editoriali, grafici e di design, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Volontari e attività lavorative

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 36 del CTS.

Art. 6 - Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e i principi dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale. L'Associazione garantisce uniformità del rapporto associativo ed esclude ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Ammissione

L'ammissione a associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In caso di domanda presentata da soggetto minorenni, la stessa è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione; l'aspirante associato può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 8 - Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. In particolare, gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o da deliberazione del Consiglio Direttivo;
- votare in Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, se maggiorenni.

Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato, ex lege, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento e in coerenza con la normativa vigente richiamata dall'Ufficio RUNTS.

Il diritto di elettorato passivo per le cariche sociali spetta agli associati maggiorenni.

Art. 9 - Doveri degli associati

Gli associati hanno il dovere di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per grave violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per morosità nel pagamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'Associazione.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto di esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione e deve essere portata a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata mediante e-mail, lettera, affissione presso la sede sociale o pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 13 - Diritto di voto e funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. Ciascun associato ha diritto a un voto. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può ricevere una sola delega.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - Maggioranze assembleari

Per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo che vi provveda direttamente l'Assemblea. In caso di cessazione di un consigliere, subentra il primo dei non eletti oppure, in mancanza, il Consiglio Direttivo può procedere a cooptazione fino alla prima Assemblea utile.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea. In particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- individua eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS, nel rispetto dei limiti di legge;
- delibera sull'istituzione e tenuta del registro dei volontari, ove necessario.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 20 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento. Il Segretario redige i verbali degli organi sociali e cura la tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e predispone, con il Consiglio Direttivo, la documentazione contabile necessaria alla redazione del bilancio o rendiconto.

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, ricorrendone i presupposti, anche la revisione legale dei conti.

Art. 22 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge, tra cui il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e, ove istituito, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità tali da garantirne l'ordinata consultazione, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di legge;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e della normativa vigente.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dall'art. 13 del CTS.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS.

L'Associazione, nelle ipotesi previste dalla legge, provvede inoltre agli adempimenti informativi e di deposito presso il RUNTS secondo la normativa vigente.

Art. 25 - Raccolte fondi

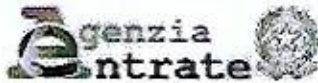
L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e in conformità alla normativa vigente.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Codice Civile e la normativa vigente in materia.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: FANO

Registrazione di Atto Privato

Il 10/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQH , serie 3 , numero 231

data di stipula: 09/04/2026

ident.vo telematico: TQH26L000231000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LNDJCP90E17D488K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90051070416				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24